



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Provincia di Bari**  
**SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER**  
**L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**  
**E LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE**

**TITOLO I**  
***NORME IN GENERALE***

**ARTICOLO 1**

**Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nel territorio del Comune è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, a un canone a favore del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie.

**ARTICOLO 2**

**Tariffe**

Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

**ARTICOLO 3**

**Categoria delle località**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio del Comune è costituito da un'unica categoria.

**ARTICOLO 4**

**Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.**

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

**ARTICOLO 5**

**Impianti pubblicitari. Tipologia.**

1. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai seguenti criteri:

**I. Classificazione dei mezzi pubblicitari.**

I mezzi pubblicitari si classificano in:

**a) Mezzi pubblicitari di esercizio.**

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

**b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.**

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- 1) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- 2) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- 3) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

**II. Criteri di specificazione.**

**a) Ubicazione e carattere delle insegne e simili**

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza del Sindaco, essere rimosse.

**b) Dimensione e posizione delle insegne e simili**

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

1. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a m 2.50 dal piano stradale;
2. gli impianti installati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a m 2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a m 2.50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di m 2.50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

**III. Classificazione della cartellonistica stradale.**

I cartelli e simili possono essere classificati:

**a) secondo la funzione**

1. pubblicitari in genere;

2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

**b) secondo la collocazione**

1. a parete;
2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso al suolo;
3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

**IV. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili**

I cartelli, poster, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate per dimensione alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul decoro architettonico. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale e dal codice della strada.

**TITOLO II**

***MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI  
PUBBLICITARI E FORME VARIE DI PUBBLICITA'***

**ARTICOLO 6**

**Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposto del canone.**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al pagamento del presente canone.
2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un soggetto economico (sponsor).

**ARTICOLO 7**

**Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari**

Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate al Settore individuato con deliberazione G. M. e devono essere corredate della seguente documentazione:

1. domanda su appositi moduli predisposti dal settore stesso;

2. tre fotografie a colori del luogo dove il mezzo pubblicitario deve essere installato;
3. tre prospetti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere infisso sulla facciata di un edificio (i prospetti devono essere di rilievo e non schematici e dotati delle misure principali);
4. tre disegni del mezzo pubblicitario (almeno uno deve essere colorato con i colori corrispondenti a quelli reali e deve essere specificata la natura del materiale o dei materiali del mezzo pubblicitario);
5. tre planimetrie (nel caso di mezzo pubblicitari da installare su aree pubbliche o private) nelle quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, e segnali stradali, ecc.;
6. tre sezioni, nel caso di cartelli, insegne sporgenti, insegne a bandiera, ecc.;

Tutti i disegni devono essere firmati dai soggetti richiedenti.

#### **ARTICOLO 8**

### **Soggetto obbligato**

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **ARTICOLO 9**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è iscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere iscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

## **ARTICOLO 10**

### **Dichiarazione**

1. Il soggetto obbligato di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore di cui all'art. 7 apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. Copia della dichiarazione viene trasmessa al Settore Entrate Tributarie per la quantificazione del canone dovuto.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Settore Entrate Tributarie o al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. L'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta, a norma dell'art. 6 lett. g) del R. E. C., a concessione edilizia e, pertanto, il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione è soggetto alla medesima disciplina procedimentale.

## **ARTICOLO 11**

### **Pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 13, 14 e 15, del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Mola di Bari – Settore Entrate Tributarie – c/c n° 727701. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 500,00.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
6. Non si procede al versamento né al rimborso quando l'importo non supera 3,10 euro.

#### **ARTICOLO 12**

### **Controllo dei versamenti effettuati e riscossione coattiva**

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e, in caso di omesso o insufficiente versamento entro le previste scadenze, invia un'apposita comunicazione al soggetto obbligato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui gli viene chiesto di regolarizzare il pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Se il soggetto obbligato non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali di cui al successivo art. 19 del presente regolamento, il Comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal R. D. n° 639 del 14.04.1910, ovvero la procedura stabilita dal D.P.R. n° 602 del 29.09.1973 se la riscossione è affidata al concessionario.

#### **ARTICOLO 13**

### **Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

#### **ARTICOLO 14**

### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.13, comma 1 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art.13, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune, il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
  - a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
  - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
  - c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, sul quale è esposta la pubblicità, la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone anche a bordo del veicolo e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### **ARTICOLO 15**

### **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente



dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per un periodo minimo di 15 giorni, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### **ARTICOLO 16**

### **Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.

#### **ARTICOLO 17**

### **Riduzioni del canone**

La tariffa del canone è ridotta alla metà a condizione che il contenuto del messaggio non abbia finalità commerciali:

- a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ARTICOLO 18**

### **Esenzioni dal canone**

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art.15 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **ARTICOLO 19**

### **Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi**

1. Ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati, con l'applicazione, oltre del canone o del maggior canone dovuto, della sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 per cento della relativa tariffa, col minimo di €. 50;

2. Sono equiparati ai mezzi pubblicitari installati senza preventiva autorizzazione quelli per i quali non è stato effettuato regolare pagamento alle scadenze stabilite;
3. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi legali, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento;

#### **ARTICOLO 20**

##### **Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi**

Il Settore Entrate Tributarie è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità procedendo, di concerto e con l'ausilio del Settore Tecnico Urbanistico Comunale e della Polizia Municipale, alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art.24, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Funzionario responsabile del procedimento**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario del servizio.

#### **ARTICOLO 22**

##### **Gestione del servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone è effettuata in forma diretta dal Comune, o può essere effettuata mediante l'adozione delle forme e dei modelli di affidamento di cui al 5° comma dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **ARTICOLO 23**

### **Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità**

1. Dal 1° gennaio 2006 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e di cui alla deliberazione C.C. n° 65 del 23.12.2004 nella parte in cui disciplina l'imposta de qua.
2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art.10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

#### **ARTICOLO 24**

### **Contenzioso**

Le controversie relative alla debenza del canone disciplinato dal presente regolamento appartengono alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. n° 3 bis del D. L. n° 203/05 convertito in legge n° 248/05.

#### **ARTICOLO 25**

### **Norma transitoria**

Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 5 co. 1 del presente regolamento, l'installazione dei mezzi pubblicitari è possibile compatibilmente con il rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti e delle norme del codice della strada.

#### **ARTICOLO 26**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2006**.

# INDICE GENERALE

Art. 1	Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento.	pag. 1
Art. 2	Tariffe.	pag. 1
Art. 3	Categorie delle località.	pag. 1
Art. 4	Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.	pag. 1
Art. 5	Impianti pubblicitari. Tipologia.	pag. 1
Art. 6	Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Presupposto del canone.	pag. 3
Art. 7	Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari.	pag. 3
Art. 8	Soggetto obbligato.	pag. 4
Art. 9	Modalità di applicazione del canone.	pag. 4
Art. 10	Dichiarazione.	pag. 5
Art. 11	Pagamento del canone.	pag. 5
Art. 12	Controllo dei versamenti effettuati e riscossione coattiva.	pag. 6
Art. 13	Pubblicità ordinaria.	pag. 6
Art. 14	Pubblicità effettuata con veicoli.	pag. 7
Art. 15	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.	pag. 7
Art. 16	Pubblicità varia.	pag. 8
Art. 17	Riduzioni del canone.	pag. 8
Art. 18	Esenzioni del canone.	pag. 9
Art. 19	Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi.	pag. 9
Art. 20	Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi.	pag. 10
Art. 21	Funzionario responsabile del procedimento.	pag. 10
Art. 22	Gestione del servizio.	pag. 10
Art. 23	Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità.	pag. 11
Art. 24	Contenzioso.	pag. 11
Art. 25	Entrata in vigore.	pag. 11